

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

**N. 3323**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(FINI)

**di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze**

(SINISCALCO)

**col Ministro delle attività produttive**

(MARZANO)

**col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca**

(MORATTI)

**e col Ministro per i beni e le attività culturali**

(URBANI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 2005**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	4
Analisi tecnico-normativa .....	»	7
Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) .....	»	8
Disegno di legge .....	»	9
Testo dell'Accordo in lingua ufficiale .....	»	11

ONOREVOLI SENATORI. - Questo primo Accordo con la Repubblica kirghiza consente di poter formalizzare una serie di rapporti tra l'Amministrazione e le autorità diplomatiche del Kirghizistan e si inserisce nell'ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, tenuto conto anche delle prospettive di penetrazione del mercato locale rese possibili dalla definizione del trattato stesso.

L'Accordo raggiunto prevede l'individuazione di strategie e di linee di intervento comuni nel settore del turismo, dell'accoglienza e della formazione.

Esso costituisce un importante quadro normativo per lo sviluppo delle relazioni culturali e commerciali tra i due Paesi.

Gli aspetti più qualificanti dell'Accordo sono:

- 1) la collaborazione nelle attività formative settoriali;
- 2) l'apertura di uffici di rappresentanza turistica;
- 3) non ultima, la promozione delle attività di gruppi turistici per la partecipazione ad eventi storico-culturali e lo scambio di esperti per la promozione del turismo consentirà di incrementare il *marketing* turistico nell'area, ai fini di una migliore conservazione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti nell'area stessa.

In particolare:

a) l'articolo I stabilisce le linee guida dell'Accordo;

b) l'articolo II prevede lo scambio di esperti;

c) l'articolo III fissa alcune linee di collaborazione per la promozione turistica (missioni tecniche, scambio di materiale promozionale, uffici di rappresentanza turistica, salvaguardia di edifici storici, cooperazione in materia di legislazione turistica);

d) l'articolo IV prevede la collaborazione nella formazione professionale con concessione di borse di studio;

e) l'articolo V riguarda la realizzazione di programmi di ricerca;

f) l'articolo VI favorisce lo sviluppo della cooperazione nell'ambito degli organismi internazionali;

g) l'articolo VII prevede riunioni bilaterali;

h) l'articolo VIII riguarda l'entrata in vigore e la validità dell'Accordo e regola la soluzione delle controversie.

Da ciò consegue l'importanza dello sviluppo di un piano di formazione turistica specializzata, nonché di opportune riunioni bilaterali capaci di assicurare appieno l'applicazione dell'Accordo.

## RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e il Kirghizistan in materia di cooperazione turistica comporta i seguenti oneri, in relazione ai sotto indicati articoli:

*Articolo II:*

Al fine di rafforzare la collaborazione nel settore turistico tra i rispettivi Paesi, si prevede l'invio in Kirghizistan di due esperti italiani per la durata di quindici giorni. La relativa spesa viene così quantificata:

*Spese di missione:*

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 15 giorni)	euro	4.170
--	------	-------

diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 104, cui si aggiungono euro 31, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di euro 135 viene ridotto di euro 35, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 100 + euro 39 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 139 x 2 persone x 15 giorni)	euro	4.170
---	------	-------

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata - ritorno Roma-Bishkek (euro 1.820 x 2 persone = euro 3.640 + euro 182 quale maggiorazione del 5 per cento)	euro	3.822
--	------	-------

Totale onere (articolo II)	euro	12.162
----------------------------	------	--------

*Articolo III, primo paragrafo, lettera a), e Articolo VII:*

Per favorire la promozione del turismo e per l'esame delle disposizioni dell'Accordo, si prevede l'invio di missioni tecniche e lo svolgimento di riunioni bilaterali.

Nell'ipotesi che le riunioni si svolgano una volta l'anno, alternativamente, in Kirghizistan ed in Italia, e che ad esse partecipino due funzio-

nari, per un periodo di tre giorni, la relativa spesa, sulla base del calcolo indicato per l'articolo II, viene così suddivisa:

*Spese di missione:*

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 3 giorni)	euro	834
diaria giornaliera (euro 139 x 2 persone x 3 giorni)	euro	834

*Spese di viaggio:*

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bishkek (euro 1.820 x 2 persone = euro 3.640 + euro 182 quale maggiorazione del 5 per cento)	euro	3.822
<b>Totale onere (articolo III, lettera a), e articolo VII)</b>	<b>euro</b>	<b>5.490</b>

*Articolo III, lettera b):*

Viene previsto l'invio in Kirghizistan di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico. A tale fine, la relativa spesa viene quantificata in euro 3.000.

<b>Totale onere (articolo III, lettera b))</b>	<b>euro</b>	<b>3.000</b>
--	-------------	--------------

*Articolo IV:*

Al fine di migliorare la formazione professionale nel settore del turismo, viene previsto, da parte italiana, la concessione di n. 15 borse di studio in favore degli operatori provenienti dal Kirghizistan. La relativa spesa viene così suddivisa:

euro 620 x n. 15 borse	euro	9.300
Spesa di assicurazione (euro 30 x 15 persone)	euro	450
<b>Totale onere (articolo IV)</b>	<b>euro</b>	<b>9.750</b>

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno 2005 e per ciascuno degli anni successivi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, è il seguente:

	2005		2006		2007	
Articolo II	euro	12.162	euro	12.162	euro	12.162
Articoli III, lettera a), e VII	»	5.490		-	»	5.490
Articolo III, lettera b)	»	3.000	»	3.000	»	3.000
Articolo IV	»	9.750	»	9.750	»	9.750
<b>Totale onere</b>	<b>euro</b>	<b>30.402</b>	<b>euro</b>	<b>24.912</b>	<b>euro</b>	<b>30.402</b>
In cifra tonda	euro	30.400	euro	24.900	euro	30.400

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente all'invio di funzionari ed esperti, alle riunioni e loro durata, all'invio delle pubblicazioni e del materiale promozionale, nonché alla concessione delle borse di studio, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Impatto normativo*

La ratifica legislativa dell'Accordo in questione è resa necessaria in quanto la sussistenza di oneri previsti in particolare per l'applicazione degli articoli II (scambio esperti), articolo III, lettere *ab*) (missioni tecniche e pubblicazioni), IV (borse di studio) e VII (riunioni bilaterali) dell'Accordo medesimo ricollega l'autorizzazione alla ratifica alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.

*Impatto comunitario*

Non si rilevano aspetti di incompatibilità con l'ordinamento comunitario in quanto il turismo è a tutt'oggi una delle materie di competenza nazionale. In Italia, com'è noto, la normativa in vigore assegna tale competenza alle regioni, lasciando all'Autorità centrale le attività delle relazioni internazionali.

*Valutazione dell'impatto regolamentare e amministrativo*

Non si prevede di dover porre in essere né regolamenti, né atti amministrativi (decreti ministeriali ed interministeriali) per dare attuazione a tale provvedimento.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Si ritiene che il provvedimento in questione consenta di poter formalizzare una serie di rapporti tra l'Amministrazione e le Autorità diplomatiche del Kirghizistan e si inserisca nell'ambito di un auspicabile allargamento delle relazioni economiche tra i due Paesi, tenuto conto anche delle prospettive di penetrazione del mercato locale rese possibili dalla definizione dell'Accordo stesso.



**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica kirghiza in materia di cooperazione turistica, fatto a Roma il 3 marzo 1999.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a questo disposto dall'articolo VIII dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 30.400 euro per l'anno 2005, di euro 24.900 per l'anno 2006 e di euro 30.400 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL  
GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHIZA IN MATERIA DI COOPERAZIONE  
TURISTICA**

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Kirghiza (di seguito denominati le "Parti Contraenti")

RICONOSCENDO l'importanza del turismo sia per le rispettive economie che per una maggiore comprensione fra i due popoli;

CONVINTI della necessità di promuovere una attiva cooperazione nel campo del turismo tenuto conto delle rispettive potenzialità;

CONSIDERANDO l'interesse che le due Parti attribuiscono alla cooperazione nel campo del turismo;

CONSIDERANDO la volontà delle due Parti di intraprendere ogni azione mirante a preservare le risorse naturali e culturali in vista di assicurare uno sviluppo turistico durevole

Hanno convenuto quanto segue:

**ARTICOLO I**

Le due Parti Contraenti porranno particolare cura allo sviluppo ed al rafforzamento delle relazioni turistiche tra i due Paesi al fine di migliorare la conoscenza reciproca della storia e della cultura dei loro popoli.

**ARTICOLO II**

Le Parti Contraenti si adopereranno per rafforzare la collaborazione per promuovere lo sviluppo del settore turistico e incoraggeranno a tal fine lo scambio di esperti per la promozione del turismo e del marketing turistico collaborando nei settori della formazione e della ricerca tecnologica al fine di una migliore conservazione e gestione degli spazi e dello sviluppo degli investimenti turistici nel rispetto delle proprie leggi e norme in vigore.

**ARTICOLO III**

Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:

- a) la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione e di animazione turistiche al fine di scambiarsi le rispettive esperienze e di studiare le possibilità di realizzare azioni congiunte nella promozione del turismo ;

- b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
- c) lo stabilimento nei rispettivi Paesi di Uffici di Rappresentanza turistica (il cui personale sarà assoggettato alle leggi nazionali per l'ingresso ed il soggiorno);
- d) lo sviluppo della cooperazione in materia di salvaguardia degli edifici storici a fini turistici;
- e) la cooperazione in materia di legislazione turistica.

#### ARTICOLO IV

Le due Parti Contraenti incoraggeranno la cooperazione in materia di formazione professionale e faciliteranno lo scambio di informazioni sui programmi di insegnamento in materia turistica ed esploreranno, con le Amministrazioni nazionali competenti, la possibilità di concessione di borse di studio per la formazione di esperti nella gestione di imprese turistiche e di tecnici del settore.

#### ARTICOLO V

Le due Parti Contraenti si adopereranno per la realizzazione di programmi di ricerca nei settori del turismo di comune interesse, concernenti la formazione turistica ed alberghiera, scambiandosi le informazioni sugli studi e sulle ricerche effettuate così come sui risultati della loro applicazione.

#### ARTICOLO VI

Le due Parti Contraenti compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la cooperazione tra i rispettivi Organismi anche nel contesto delle Organizzazioni Internazionali operanti nel settore del turismo e si scambieranno informazioni concernenti i risultati rispettivamente conseguiti in questo campo.

#### ARTICOLO VII

Allo scopo di assicurare l'applicazione del presente Accordo le due Parti Contraenti si consulteranno per promuovere, se necessario, riunioni bilaterali.

#### ARTICOLO VIII

I due Paesi si notificheranno per le vie diplomatiche l'avvenuto adempimento delle procedure interne previste dalle rispettive legislazioni nazionali.  
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica.  
Il presente Accordo avrà la durata di cinque anni e sarà prorogato tacitamente di anno in anno

salvo il caso di denuncia da parte di una delle Parti contraenti da effettuare per le vie diplomatiche tre mesi prima della sua scadenza.

La denuncia dell'Accordo non influirà sulla realizzazione dei programmi e dei progetti formalizzati durante il periodo di validità dell'Accordo stesso a meno che le Parti non concordino il contrario.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a **ROMA** il giorno **3-3-1999** del mese di .  
dell'anno millenovecentonovanta in due originali  
nelle lingue italiana e kirghiza, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

**PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA**

*Valentino Napolitano*

**PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA KIRGHIZA**

*S. Ildarbayev*





